

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 marzo 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a **Serie speciale**: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)..... Pag. 1



prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.

5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016. È abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Art. 104

(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.





REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-03-2020 (punto N 39)

Delibera N 434 del 30-03-2020

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Edo BERNINI

Estensore Edo BERNINI

Oggetto

Indicazioni operative per la sospensione dei termini dei procedimenti in applicazione dell'articolo 103 del D.L. 18/2020 e per il differimento, in periodo di emergenza Covid-19, dei termini temporali per gli adempimenti previsti nelle autorizzazioni AUA, AIA e nelle altre autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

STEFANIA SACCARDI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

MONICA BARNI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

Assenti

MARCO REMASCHI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo;

Visto Il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede limiti e divieti nell'apertura di esercizi commerciali e la sospensione di eventi culturali, sportivi e di altro genere con evidenti conseguenze sulle attività economiche legate alla fruizione dei suddetti beni e servizi;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” il quale estende le misure assunte dal Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e stabilisce il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il quale stabilisce, tra l'altro, la chiusura di tutte le attività commerciali, di ristorazione e relative ai servizi alla persona, ad eccezione di specifiche attività individuate;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state assunte misure che, fra l'altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

Dato atto che l'art. 103 del citato D.L. 18/2020 ha dettato specifiche disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi in scadenza prevedendo:

–al comma 1, che: *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”;*

–al comma 2 che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”;*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (*prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*);

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Toscana "A.R.P.A.T.");

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R "Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzati vi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010" come modificato con d.p.g.r. 9.10.2019, n. 62/R;

Visto il Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R "Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati").";

Vista la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche" ;

Vista la D.G.R.T. n. 1332 del 03/12/2018 "Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - per il periodo intercorrente dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 - sono oggetto di sospensione tutti i termini codificati dalla normativa - sia di natura ordinatoria che perentoria - previsti nei procedimenti amministrativi di autorizzazione ambientale, di istanza di parte e d'ufficio, che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Ritenuto di precisare che:

--tale sospensione opera per tutti i termini (propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) previsti nei procedimenti di rilascio, vigilanza e controllo, sospensione e revoca dei titoli abilitativi;
- i riferimenti alla data del 15 aprile, per la sospensione dei termini, e del 15 giugno, per la proroga della validità dei titoli autorizzativi, si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rimodulazione delle predette scadenze;

CONSIDERATO INOLTRE che ;

-le misure adottate dal Governo per fare fronte all'emergenza da COVID-19, disponendo limitazioni o sospensioni di attività che riguardano direttamente o indirettamente tutti i settori, comportano necessariamente un significativo e diffuso impatto sulla possibilità di organizzazione del lavoro delle attività produttive, sulla disponibilità del personale, sui rapporti con clienti e fornitori;

-tale situazione straordinaria crea difficoltà nell'assicurare il rispetto delle scadenze imposte da adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali regionali a seguito dell'impossibilità di garantire gli accessi e le operazioni necessarie a permettere tali adempimenti;

-nelle AIA (Autorizzazioni Integrate Ambientali) sono fissate, a titolo esemplificativo, scadenze per:

- a) l'effettuazione degli autocontrolli programmati con la cadenza prevista nelle autorizzazioni;
- b) comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati;
- c) prescrizioni che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento programmati, l'attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali a partire da una determinata data;
- d) presentazione della documentazione di riesame entro i termini stabiliti dai calendari regionali o dalle comunicazioni dei Settori regionali competenti;

-parte di queste tipologie di scadenze si ritrovano anche nelle autorizzazioni AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) e nelle Autorizzazioni di carattere generale, quali ad esempio gli autocontrolli programmati sulle singole matrici ambientali, la trasmissione delle relazioni annuali sul funzionamento degli impianti di depurazione o il rispetto del termine previsto nelle singole autorizzazioni alle emissioni in atmosfera tra la data di "messa in esercizio" e quella di "messa a regime" degli impianti;

- il verificarsi di tali difficoltà è stato segnalato dalle associazioni imprenditoriali e dai gestori delle installazioni;

RITENUTO che sia pertanto opportuno procedere a fornire indicazioni operative relativamente ai problemi riscontrati con le scadenze degli adempimenti previsti nelle AIA, nelle AUA e nelle altre autorizzazioni ambientali di competenza regionale, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il termine del periodo di validità delle misure restrittive sopracitate prevedendo che:

- a) le frequenze assegnate agli autocontrolli, stabilite nell'atto autorizzativo per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell'installazione o dell'impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative, ferma restando la frequenza minima prevista dalla normativa di settore ;

b) nel caso di impossibilità a effettuare alcuni degli autocontrolli stabiliti nelle autorizzazioni durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive previste dai provvedimenti di cui sopra, l'azienda dovrà comunicare tale circostanza ai settori regionali competenti e ai competenti dipartimenti ARPAT, fornendo adeguata motivazione tramite PEC oltre che per le vie brevi (e-mail), se non risulti possibile tramite PEC. Tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell'efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019 o in data precedente, se possibile, garantendo comunque la manutenzione necessaria al corretto funzionamento degli impianti e in modo tale che il numero annuale di autocontrolli, rapportato ai mesi di effettivo esercizio dell'installazione, sia rispettato senza necessità di apportare modifiche all'autorizzazione.

c) qualora nell'atto autorizzativo siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA, e si verificano circostanze legate all'emergenza in atto che impediscono all'azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione al settore regionale competente, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando la nuova data presunta entro la quale si ritiene possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono accolte dagli uffici, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità di una proroga. Per agevolare tali comunicazioni, per le quali non è dovuta alcuna tariffa istruttoria, sarà possibile l'invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste (PEC), anche tramite mail ai settori regionali competenti.

d) dove siano presenti nelle AIA prescrizioni che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento programmati, attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verificano circostanze legate all'emergenza in atto che impediscono all'azienda il rispetto dei termini previsti, si segue la procedura prevista al punto c) sopracitato;

e) laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali (ad esempio decreto n.16905 del 25/10/2018) o da comunicazioni dei settori regionali competenti, per la presentazione della documentazione ai fini del riesame dell'AIA nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verificano circostanze che impediscono all'azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione ai settori regionali competenti, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per la presentazione della documentazione citata si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità della proroga. In caso di riesame con valenza di rinnovo, il titolo abilitativo in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 ai sensi dell'art. 103 comma 2 del DL 18/2020;

RITENUTO altresì che il corretto svolgimento degli adempimenti di cui sopra-debba comunque rispettare i seguenti termini temporali massimi per l'attuazione degli stessi, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle limitazioni disposte con i provvedimenti emergenziali e con eventuali successivi provvedimenti di conferma o proroga degli stessi e comunque tenendo conto della situazione dell'impianto nel periodo di emergenza sanitaria:

a) nel caso di campionamenti (autocontrolli):

- 60 gg in caso di fermo impianto;
- 45 gg in caso di impianto a regime ridotto;
- 30 gg. In caso di impianto in pieno esercizio

b) nel caso di piani di miglioramento programmati, attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali :

- 60 gg in caso di fermo impianto;

- 45 gg in caso di impianto a regime ridotto;
- 30 gg In caso di impianto in pieno esercizio

c) nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e report:

- 60 gg in caso di impianto a regime ridotto o di fermo impianto;
- 30 gg in caso di impianto in pieno esercizio;

RITENUTO infine opportuno:

- monitorare anche attraverso ARPAT e le associazioni imprenditoriali l'esito delle misure adottate e l'evolversi dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID-2019, riservandosi di intervenire con ulteriori atti qualora se ne rilevasse la necessità;
- prevedere l'invio delle presenti disposizioni alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale e la pubblicazione delle stesse sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. prendere atto che

–ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - per il periodo intercorrente dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 – la sospensione opera per tutti i termini codificati dalla normativa - sia di natura ordinatoria che perentoria - previsti nei procedimenti amministrativi di autorizzazione ambientale, di istanza di parte e d'ufficio, che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;

–la sospensione opera per tutti i termini (propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) previsti nei procedimenti di rilascio, vigilanza e controllo, sospensione e revoca dei titoli abilitativi;

–i riferimenti alla data del 15 aprile, per la sospensione dei termini, e del 15 giugno, per la proroga della validità dei titoli autorizzativi, si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rimodulazione delle predette scadenze;

2. di fornire indicazioni operative relativamente ai problemi riscontrati con le scadenze previste nelle AIA, nelle AUA e nelle altre autorizzazioni ambientali di competenza regionale, come descritte nelle premesse, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il termine del periodo di validità delle misure restrittive prevedendo in particolare che:

a) le frequenze assegnate agli autocontrolli, stabilite nell'atto autorizzativo per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell'installazione o dell'impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative, ferma restando la frequenza minima stabilita dalla normativa di settore;

b) nel caso di impossibilità a effettuare alcuni degli autocontrolli stabiliti nelle autorizzazioni durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive introdotte dai provvedimenti di cui sopra, l'azienda dovrà comunicare tale circostanza ai settori regionali competenti e ai competenti dipartimenti ARPAT, anche per le vie brevi (e-mail), se non risulta possibile tramite PEC, fornendo adeguata motivazione. Tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell'efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019 o in data precedente se possibile, garantendo comunque la manutenzione necessaria al corretto funzionamento degli impianti e in modo tale che il numero annuale di autocontrolli, rapportato ai mesi di effettivo esercizio dell'installazione, sia rispettato senza necessità di apportare modifiche all'autorizzazione;

c) qualora nell'atto autorizzativo siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA, e si verificano circostanze legate all'emergenza in atto che impediscono all'azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione al settore regionale competente, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando la nuova data presunta entro la quale si ritiene possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono accolte dagli uffici, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità di una proroga. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l'invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste (PEC), anche tramite mail ai settori regionali competenti. Per tali comunicazioni non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;

d) ove siano presenti nelle AIA prescrizioni che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento programmati, l'attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verificano circostanze legate all'emergenza in atto che impediscono all'azienda il rispetto dei termini previsti si segue la procedura descritta al sopracitato punto c);

e) laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali (ad esempio decreto n.16905 del 25/10/2018) o da comunicazioni dei settori regionali competenti, per la presentazione della documentazione ai fini del riesame dell'AIA nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verificano circostanze che impediscono all'azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione ai settori regionali competenti, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per la presentazione della documentazione citata si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità della proroga. In caso di riesame con valenza di rinnovo, il titolo abilitativo in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 ai sensi dell'art. 103 comma 2 del DL n. 18/2020;

3. di fissare i seguenti termini temporali massimi per l'attuazione degli adempimenti di cui sopra, facendoli decorrere dalla data di cessazione dell'efficacia delle limitazioni disposte con i provvedimenti emergenziali e con eventuali successivi provvedimenti di conferma o proroga degli stessi e comunque tenendo conto della situazione dell'impianto nel periodo di emergenza sanitaria:

a) nel caso di campionamenti (autocontrolli):

- 60 gg in caso di fermo impianto;
- 45 gg in caso di impianto a regime ridotto;
- 30 gg. In caso di impianto in pieno esercizio

b) nel caso di piani di miglioramento programmati, attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali :

- 60 gg in caso di fermo impianto;
- 45 gg in caso di impianto a regime ridotto;
- 30 gg. In caso di impianto in pieno esercizio

c) nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e report:

- 60 gg in caso di impianto a regime ridotto o di fermo impianto;
- 30 gg in caso di impianto in pieno esercizio;

4. di trasmettere copia del presente atto ad ARPAT e alle associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
EDO BERNINI